DETERMINAZIONE N. T20 DEL 27/11/2023
AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023
COLLOCAMENTO n.2 MSNA (omissis) cambio progetto – CIG Z5D3D6AC53

IL DIRETTORE

VISTI

- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- L.R. n. 34/2004 "Politiche regionali per i minori";
- la delibera dell'ANAC n.32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la normativa in materia di trasparenza ed in particolare gli obblighi di pubblicazione, ai, sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, dell'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art 37 D.lgs 33/2013;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- l'art.1 co. 450 L. 296/06, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico "per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", tra le quali non sono annoverati gli enti pubblici economici;
- il Regolamento e Manuale Operativo Servizio Tutela Minori approvato con determinazione n. 7 del 24/07/2020 dell'Amministratore Unico;

DATO ATTO

- che con delibera del Consiglio Comunale di Pioltello n. 81 del 25/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, si approvava all'affidamento in house del servizio Tutela Minori ad Azienda Futura a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- che le suddette spese trovano copertura nel budget annuale ai sensi della determinazione dell'Amministratore Unico n. 8/2022;
- che per il progetto di inserimento dei 2 MSNA è stato richiesto il C.I.G. n. **Z5D3D6AC53**

- il R.U.P della presente procedura è l'Ing. Claudio Bonassi;

CONSIDERATO

- che sulla base del vigente regolamento interno, nonché dell'impegno di spesa del 21/11/2023 registrato con prot.n. 1436_2023 e dei fascicoli agli atti del Servizio Tutela Minori con la presente determinazione si intende garantire ai 2 MSNA rintracciati sul territorio, una struttura di accoglienza che possa attivare un per loro un percorso progettuale volto all'inserimento sul territorio;

- che con il presente atto si ritiene di impegnare gli importi (euro 100/gg (IVA inclusa)) a partire dal giorno 24/11/2023 fino al 31/12/2023;

RITENUTO OPPORTUNO

- assumere l'impegno di spesa necessario a garantire la tutela dei minori stranieri non accompagnati (omissis) nel periodo specificato, impegnando allo scopo la somma di € 7600**,00** + IVA a favore di HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. (in qualità di Ente Gestore del CPA "Futura") - C.F. 03938000613 [redacted] - 81030 - Casaluce CE)

DETERMINA

- DI AFFIDARE il servizio/fornitura in oggetto alla Cooperativa Sociale di cui sopra in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- DI IMPEGNARE per detta fornitura un importo massimo di € 7.600,00 (IVA inclusa) per sostenere l'onere derivante dall'intervento a favore dei minori;

- DI DARE ATTO che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/il DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito

certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di quanto dovuto, e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- DI DARE ATTO che alla data di pagamento della fattura la ditta affidataria della fornitura dovrà avere la propria posizione contributiva regolare, come risultante dal DURC Documento di Regolarità contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall' INAIL e depositato agli atti;

- DI PUBBLICARE la presente determinazione in conformità agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Pioltello, il giorno 26/10/2023

Il Direttore
Ing. Claudio Bonassi